

## LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI GIUGNO

### IN PRIMO PIANO

#### IN VIGORE IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

---

In vigore dal 22 giugno, il [D.L. n. 73/2022](#) (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali), pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022](#). Il provvedimento, composto da 47 articoli suddivisi in III Titoli, dispone misure urgenti in materia di semplificazione fiscale e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. I primi 6 articoli sono dedicati a semplificare il rapporto tra Fisco e contribuenti: in particolare, l'art. 3 ridisegna gli appuntamenti del calendario fiscale, fissando al 30 settembre di ciascun anno, anziché al 16 settembre, il termine ultimo per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del secondo semestre. L'articolo 6 prevede che in caso di presentazione di dichiarazione precompilata senza modifiche, anche con l'apporto di un intermediario, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati in dichiarazione. Tra le modifiche in materia di imposte dirette, all'art. 10 si introducono alcune semplificazioni in materia di IRAP, in particolare, intervenendo sull'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta. Tra le disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale, all'art. 35 viene ufficializzata, invece, la proroga al 30 giugno 2023 del termine originariamente fissato al 31 dicembre 2022 per la registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti. Disciplinate dal D.L. n. 73/2022 anche le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, dove i Consulenti del Lavoro acquisiscono un'altra competenza in esclusiva. All'art. 44, infatti, viene introdotta una semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 31 agosto 1999, n. 394, in particolare, demandando in via esclusiva la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 12/79 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.



## PNRR: 600 MLN PER IL TURISMO

Sono 600 i milioni di euro assegnati dal PNRR in favore del Ministero del Turismo per il finanziamento agevolato degli investimenti delle imprese turistiche per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 152 del 2021. Nella [delibera del 14 aprile 2022](#) del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, pubblicata sulla [Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 2022](#), si specifica che la copertura finanziaria del regime di aiuto è posta a carico della quota del 50 per cento delle risorse residue del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), per le finalità diverse da quelle del Fondo per la crescita sostenibile, disponibili a seguito della ricognizione effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e sulla base della effettiva utilizzabilità delle risorse certificata dalla stessa. Nella delibera si legge che i finanziamenti agevolati in favore delle imprese del turismo che effettuano gli interventi citati avranno durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Requisiti, criteri e condizioni per accedere all'erogazione degli incentivi verranno definiti con un successivo decreto del Ministero del turismo, in conformità a quanto previsto dalla misura M1C3, investimento 4.2.5 del PNRR, in attuazione della linea progettuale del Fondo rotativo.

❖ *[Delega al Governo in materia di contratti pubblici](#)*



## 200 EURO, NUOVI INTERVENTI INPS PER L'EROGAZIONE

Con la [circolare n. 73/22](#), condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Inps fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento delle indennità una tantum di 200 euro. Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell'indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, afferma l'INPS, l'indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti posti dall'art. 31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi). Contenute nella circolare anche le modalità di erogazione per le altre categorie aventi diritto. Con il [messaggio n. 2559/22](#) della medesima giornata del 24 giugno l'Istituto interviene sulla presentazione della dichiarazione del lavoratore fornendo un fax simile. Il via alla domanda è stato dato dall'istituto con il [messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022](#).

- ❖ [\*Agricoltura: l'INPS comunica l'importo dell'esonero ex art. 70, D.L. n. 73/2021\*](#)
- ❖ [\*Corresponsione per l'anno 2022 della somma aggiuntiva \(c.d. quattordicesima\)\*](#)
- ❖ [\*Esonero alternativo alla Cig: richieste entro il 30.6\*](#)
- ❖ [\*Esonero contributivo turismo e stagionali, domande entro il 30.6\*](#)
- ❖ [\*Fondo di garanzia TFR. Nuovo servizio di trasmissione delle domande telematiche\*](#)
- ❖ [\*Compilazione del Quadro RR. Le istruzioni INPS\*](#)
- ❖ [\*Cooperative con piano di crisi aziendale: chiarimento minimale contributivo\*](#)

- ❖ Reddito di libertà finanziato con risorse proprie delle Regioni/Province autonome. Istruzioni operative
- ❖ CIGS per transizione occupazionale: le istruzioni operative
- ❖ Esonero contributivo apprendistato: le istruzioni
- ❖ Contributo addizionale anche per ulteriore CIGD
- ❖ Errata corrige circolare n. 66 del 9 giugno 2022
- ❖ Lavoratori autonomi dello spettacolo: precisazioni indennità ALAS
- ❖ Modifiche alla struttura dell'Unimens a partire da giugno 2022
- ❖ Procedimento di emersione del Decreto rilancio. Chiarimenti
- ❖ Assistenza fiscale 2022. I chiarimenti dell'INPS
- ❖ Isopensione: nuove modalità telematiche di gestione
- ❖ Integrazione RdC/AUU: come compilare il modello
- ❖ Le istruzioni per i contributi disoccupazione ALAS
- ❖ Sport, contributi sospesi fino al 31 luglio
- ❖ Contribuzione agricoltori e apprendisti: istruzioni operative



## **APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO, ISTRUZIONI OPERATIVE**

---

Per incidere in maniera significativa sulla valorizzazione dell'apprendistato di primo livello, ancora poco utilizzato, e favorirne l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la [circolare n. 12 del 6 giugno 2022](#) di concerto con INPS, INAIL, INL, ANPAL, INAPP, Regioni e parti sociali. Il provvedimento fornisce istruzioni e soluzioni interpretative sull'istituto dell'apprendistato di primo livello, disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015 e dal decreto interministeriale 12 ottobre 2015, anche in considerazione delle recenti raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea in materia. Nel documento di prassi si indaga il perimetro del contratto di apprendistato, dalla formazione come elemento essenziale alla durata minima e massima oltre a dare indicazioni per la valutazione e la certificazione delle competenze e per la sua attivazione. Il Ministero del lavoro richiama l'attenzione sul ruolo cruciale della funzione tutoriale, a garanzia della trasparenza e dell'attestazione delle attività svolte dall'apprendista e delle competenze acquisite dallo stesso al termine del periodo formativo. Chiarite dal Ministero anche le condizioni sul doppio status studente/lavoratore. Allegati, infine, al documento di prassi, lo schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa e gli schemi di dossier e piano formativo individuale.





## **FONDO NUOVE COMPETENZE: NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO**

Con una news pubblicata sul portale web, l'ANPAL informa delle modifiche apportate dal [decreto del Commissario straordinario n. 159 del 10 giugno 2022](#) alle modalità di accesso al Fondo nuove competenze per le istanze presentate entro il 30 giugno 2021. Il nuovo provvedimento, infatti, rispetto all'avviso del 4 novembre 2020 (e successive modifiche e integrazioni), prevede che dopo essere state ammesse al Fondo, le imprese possano scegliere due distinte modalità di erogazione del contributo:

- il 40% dell'importo richiesto, a titolo di anticipazione, previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da caricare entro 60 giorni a decorrere dall'ammissione a finanziamento, sull'apposito applicativo accessibile tramite MyANPAL e già in uso per la gestione delle istanze di accesso al Fondo nuove competenze. Il restante importo sarà erogato all'esito delle verifiche sulla documentazione allegata all'istanza di saldo;
- oppure in un'unica tranche a saldo, all'esito delle verifiche sulla documentazione allegata all'istanza di saldo.

L'Agenzia conferma, inoltre, che i termini previsti per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze decorrono dalla data di ammissione al contributo e possono essere prorogati una sola volta, fino a 180 giorni di calendario dalla data di approvazione della domanda. Per usufruire della proroga è necessario presentare una richiesta, opportunamente motivata, tramite MyANPAL.



## FLUSSI MIGRATORI: VERIFICHE DI CONGRUITÀ AI CDL

Il decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali) dispone percorsi di semplificazione, per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro, di personale extracomunitario di cui ai flussi 2021 e 2022 mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 286/1998 e dal D.P.R. n. 394/1999. In particolare la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del D.P.R. n. 394/1999, in ordine alla "osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili" è demandata in via esclusiva ai soggetti di cui sopra. Pertanto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato [la nota n. 3820/2022](#) con la quale informa che le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall'impresa) non spettano più all'INL, ma ai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e alle organizzazioni datoriali. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. Per le domande dell'annualità 2021 già verificate dagli ITL i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell'asseverazione.

- ❖ *Sospensione attività da rinviare in caso di "pericolo"*
- ❖ *Modello Unirete - chiarimenti*



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

## AL 31 LUGLIO LA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Prorogate fino al 31 luglio le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da Covid-19. I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, fino a quella scadenza, scegliere se nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale" accessibile tramite Spid, Cns o CiE. A renderlo noto è l'Inail con un [avviso](#) sul proprio sito in cui specifica che, in caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l'apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli". Una volta inoltrata la richiesta, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. All'esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

- ❖ *[Organismi sportivi, prorogata sospensione premi assicurativi](#)*
- ❖ *[Nuovo applicativo per l'invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro](#)*





## **AE: PIÙ SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA NEI SERVIZI**

---

Semplificazione, efficienza, velocità. Sono le priorità che si è data l'Agenzia delle Entrate, che con la [circolare n. 21 del 20 giugno 2022](#), ha riassunto gli indirizzi operativi nelle diverse aree di attività: servizi, consulenza, prevenzione, contrasto all'evasione, contenzioso. Oltre a illustrare i servizi messi in campo e implementati dopo la pandemia per migliorare l'assistenza ai cittadini e accelerare l'erogazione di rimborsi e contributi a fondo perduto, come ad esempio gli appuntamenti programmati in ufficio, le videocall, i servizi via web, l'Agenzia delle Entrate si è soffermata sulle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti. In merito alle attività di prevenzione e contrasto, l'Agenzia ha ricordato le indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo 2022-2024 e le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, specificando che si darà ulteriore impulso alle comunicazioni per agevolare l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e alle attività di controllo, e prevenire il rischio di frodi ed evasione. Le comunicazioni - si legge nel [comunicato stampa del 20 giugno](#) - saranno supportate anche da nuovi strumenti di data analysis. Lo sviluppo di analisi del rischio, capacità di selezione e uso delle banche dati consentirà all'Agenzia di indirizzare l'attività sul contrasto dei fenomeni a più elevata pericolosità fiscale. Particolare attenzione sarà rivolta alle frodi, attuate sia attraverso l'utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta che l'accesso illegittimo ai contributi a fondo perduto e ai ristori destinati agli operatori colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. Ci sarà in ogni caso spazio al dialogo e alle forme di interlocuzione con il contribuente durante tutte le fasi del controllo. Illustrati, nel documento di prassi, anche i servizi fiscali di assistenza e informazione all'utenza.

- ❖ Autodichiarazione aiuti di Stato, slitta l'invio
- ❖ Superbonus: sconto in fattura per il visto di conformità
- ❖ Fondo perduto discoteche e sale da ballo, fissato l'importo
- ❖ Credito d'imposta R&S, la procedura di riversamento spontaneo
- ❖ Cessioni crediti edilizi, le Entrate aggiornano le istruzioni
- ❖ Imprese wedding e HO.RE.CA, come chiedere i contributi a fondo perduto
- ❖ Modalità di versamento del contributo solidaristico contro il caro bollette
- ❖ Credito d'imposta ZLS: nuovo modello di comunicazione dal 7.06
- ❖ Aliquote IVA e crediti d'imposta nel settore del gas. Chiarimenti
- ❖ Bonus imprese gasivore, istituito il codice tributo
- ❖ ISA: individuate le irregolarità da pubblicare nel cassetto fiscale
- ❖ Imposta sostitutiva per attività immateriali. Istituito il Codice tributo
- ❖ Contributo straordinario contro il caro bollette. L'Agenzia risponde alle domande
- ❖ Tax credit "Tessile, moda e accessori". Stabilita l'entità
- ❖ Pronto il codice tributo per i crediti d'imposta per l'acquisto di veicoli non inquinanti
- ❖ Contributo settore energetico. Pronti i codici tributo
- ❖ Attività agricole e pesca: come utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di carburanti



## INTERPELLO

**DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA SENZA PROROGA**

In caso di ritardo nella consegna della documentazione utile alla richiesta di rimborso del credito IVA, il "differimento" dei termini delle attività di accertamento non prevede l'allungamento dei tempi di presentazione della dichiarazione integrativa "a favore". Questa, infatti, deve essere trasmessa entro i termini per le attività di accertamento indicati all'articolo 57 del D.P.R. n. 633/72. A renderlo noto è l'Agenzia delle Entrate con la risposta a [interpello n. 328 del 9 giugno 2022](#) nella quale si ricorda che il termine previsto dal citato decreto è quello del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; si rimanda invece alla risposta a interpello n. 231 del 30 luglio 2020 per le indicazioni sulla possibilità per il contribuente di rettificare l'originaria richiesta di rimborso e di optare per la compensazione o detrazione del credito. L'Agenzia precisa, inoltre, che l'istituto del differimento rappresenta uno "strumento di controllo" volto ad evitare strumentalizzazioni da parte dei contribuenti che "temporeggino" nell'ottemperare alla richiesta di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA, con l'obiettivo di far decorrere i termini per l'accertamento. Ponendosi a presidio, dunque, di una condotta scorretta o omissiva del contribuente, "non può derivare pertanto - si legge nella risposta - un beneficio a suo favore, qual è l'allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa".

- ❖ La produzione di energia fotovoltaica eccedente può essere considerata connessa all'attività agricola
- ❖ Impatriati: proroga regime solo ai residenti in Italia entro il 30.04.2019
- ❖ Imponibile l'incentivo all'esodo trasferito nel Fondo di previdenza
- ❖ Il servizio di ricarica gratuito per auto elettriche private dei dipendenti è escluso dal reddito di lavoro

- ❖ Compensazioni infragruppo: l'Agenzia spiega quali garanzie
- ❖ Bonus locazioni: quando si applica il divieto di compensazione
- ❖ Zes e immobili strumentali, i chiarimenti dell'Agenzia
- ❖ Somme erogate a seguito di accordo transattivo, chiarimenti sul regime fiscale



## TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

---

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al  **mese di maggio**  che è pari a **110,60**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di **maggio 2022** è di **3,732345%**.

Dipartimento Scientifico  
 **Fondazione Studi  
Consulenti del Lavoro**  
Consiglio Nazionale dell'Ordine

*Hanno collaborato:*  
**Silvia Bradaschia**  
**Pietro Manzari**